

NATIONALRAT / CONSEIL NATIONAL / CONSIGLIO NAZIONALE

Frühjahrssession 2012 / Session de printemps 2012 / Sessione primaverile 2012

Ergänzung zur Tagesordnung vom Donnerstag, 15. März 2012**Complément à l'ordre du jour du jeudi 15 mars 2012****Completamento all'ordine del giorno di giovedì di 15 marzo 2012****Behandlung in Kat. IV / Traitement en cat. IV****Anträge des Bundesrates / Propositions du Conseil fédéral / Dichiarazione del Consiglio federale**

+ Annahme - Adoption - Adozione

- Ablehnung - Rejet - Reiezione

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement**Département fédéral de justice et police****Dipartimento federale di giustizia e polizia**

10.3061	n	Mo. Geissbühler. Eltern müssen in die Pflicht genommen werden Mo. Geissbühler. Les parents doivent être placés devant leurs responsabilités Mo. Geissbühler. Responsabilizzare i genitori	-
10.3062	n	Mo. Geissbühler. Wochenendarrest für Jugendliche Mo. Geissbühler. Détention de week-end pour les jeunes délinquants Mo. Geissbühler. Minorenni: arresto di fine settimana	-
10.3094	n	Po. Rickli Natalie. Erhöhung des Strafmasses bei sexuellen Handlungen mit Kindern Po. Rickli Natalie. Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Aggraver les peines Po. Rickli Natalie. Inasprire le pene per atti sessuali con minori	-
10.3109	n	Mo. Fraktion RL. Erweiterte Kompetenzen für die Bundespräsidentin respektive den Bundespräsidenten Mo. Groupe RL. Elargir les compétences du président de la Confédération Mo. Gruppo RL. Competenze più estese per il presidente della Confederazione	-
10.3110	n	Mo. Fraktion RL. Mehrjähriges Bundespräsidium Mo. Groupe RL. Mandat présidentiel de deux ans Mo. Gruppo RL. Presidenza pluriennale della Confederazione	-
10.3131	n	Mo. Fehr Hans. Verschärfung des Jugendstrafrechts Mo. Fehr Hans. Durcir le droit pénal des mineurs Mo. Fehr Hans. Inasprimento del diritto penale minorile	-
10.3162	n	Po. (Amacker) Ingold. Neuer Religionsartikel in der Bundesverfassung Po. (Amacker) Ingold. Adopter un nouvel article constitutionnel sur les religions Po. (Amacker) Ingold. Nuovo articolo sulla religione nella Costituzione federale (Bek./Opp. Mörgeli)	+
10.3219	n	Mo. Roth-Bernasconi. Für eine gemeinsame elterliche Verantwortung Mo. Roth-Bernasconi. Pour une responsabilité parentale conjointe Mo. Roth-Bernasconi. Responsabilità parentale congiunta	-
10.3381	n	Po. Flückiger Sylvia. Verbot des Strassenstrichs prüfen Po. Flückiger Sylvia. Prostitution sur la voie publique. Examen d'une interdiction Po. Flückiger Sylvia. Verifica del divieto di prostituirsi per strada	-

10.3386	n	Mo. (Zisyadis) Leuenberger-Genève. Waffengesetz. Küchenmesser gehören in die Küche Mo. (Zisyadis) Leuenberger-Genève. Loi sur les armes. Les couteaux de cuisine dans les cuisines Mo. (Zisyadis) Leuenberger-Genève. Includere anche i coltelli da cucina nella legge sulle armi	-
10.3400	n	Mo. Fraktion CEG. Strafrechtliches und ziviles Verfahren gegen UBS-Verantwortliche Mo. Groupe CEG. Procédures pénales et civiles contre les responsables d'UBS Mo. Gruppo PPg. Procedimento penale e civile contro i responsabili di UBS	-
10.3426	n	Mo. Ingold. Lotteriespielautomaten auf Spielbanken beschränken Mo. Ingold. Autoriser les appareils automatiques de loterie uniquement dans les maisons de jeu Mo. Ingold. Apparecchi automatici per le lotterie soltanto nei casinò	-
10.3434	n	Mo. (Hochreutener) Glanzmann. Der Gewalt strafrechtlich schärfer begegnen Mo. (Hochreutener) Glanzmann. Durcir la répression pénale de la violence Mo. (Hochreutener) Glanzmann. Diritto penale: punire più severamente la violenza	-
10.3435	n	Mo. (Hochreutener) Amherd. Griffige Instrumente gegen Krawallmacher und Vandalen Mo. (Hochreutener) Amherd. Créer des instruments efficaces contre les émeutiers et les vandales Mo. (Hochreutener) Amherd. Strumenti incisivi contro i teppisti e i vandali (Bek./Opp. Vischer Daniel)	+
10.3436	n	Mo. (Fehr Mario) Galladé. Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare Mo. (Fehr Mario) Galladé. Possibilité pour les couples homosexuels d'adopter l'enfant de son partenaire Mo. (Fehr Mario) Galladé. Coppie omosessuali. Adozione dei figliastri	-



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3061 – Mozione

Responsabilizzare i genitori

Depositato da



Geissbühler Andrea
Martina

Data del deposito	09.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

I genitori di giovani che commettono reati vanno responsabilizzati maggiormente, integrando di conseguenza l'articolo 219 della Codice penale.

Motivazione

La criminalità giovanile è in costante aumento. Danneggiamenti, vandalismi, risse, eccetera sono all'ordine del giorno, spesso nei fine settimana e negli orari notturni. I genitori devono sorvegliare maggiormente i loro figli e/o rispondere dei danni finanziari cagionati.

Parere del Consiglio federale del 28.04.2010

Come il Consiglio federale ha già adottato nel suo parere relativo alla mozione Flückiger-Bäni 09.4217, già oggi è possibile perseguire penalmente i genitori per il comportamento dei loro figli (cfr. DTF 128 IV 49 segg.). Le persone incaricate dell'educazione sono essenzialmente obbligate a impedire il compimento di reati (art. 11 CP). Va tuttavia sottolineato che devono essere soddisfatti determinati requisiti affinché i genitori possano effettivamente essere condannati, per esempio devono aver avuto un comportamento indebitamente omissivo anche se, dal punto di vista oggettivo, le circostanze del reato avrebbero permesso loro di intervenire. Anche il diritto civile considera i genitori come garanti, che possono essere chiamati a rispondere se i loro figli, non essendo stati sorvegliati con la "diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze" (art. 333 cpv. 1 CC), commettono un reato o danneggiano un terzo.

Nella sua risposta alla mozione 07.3691 del Gruppo dell'Unione democratica di centro, "Rafforzare l'obbligo di vigilanza dei genitori e dei responsabili dell'educazione", il Consiglio federale ha motivato perché ritiene corretto il diritto vigente e perché non vede come sia possibile inasprire in maniera sensata la responsabilità dei genitori. Ciò che il Consiglio federale aveva all'epoca adottato in considerazione del diritto di responsabilità civile vale anche per il perseguimento penale dei genitori. Il diritto penale va infatti inteso come ultima ratio e va quindi applicato soltanto se le sanzioni di diritto civile non sono sufficienti per conseguire il risultato auspicato. I genitori vanno pertanto chiamati a rispondere penalmente soltanto se effettivamente non hanno svolto il loro compito educativo.

Proposta del Consiglio federale del 28.04.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (40)

Aebi Andreas Bigger Elmar

Binder Max

Borer Roland F.

Brönnimann Andreas

Brunner Toni

Büchel Roland Rino

Dunant Jean Henri

Estermann Yvette

Flückiger-Bäni Sylvia

Föhn Peter

Füglister Lieni

Giezendanner Ulrich

Glauser-Zufferey Alice

Gobbi Norman

Graber Jean-Pierre

Grin Jean-Pierre

Heer Alfred Hurter Thomas

Joder Rudolf Killer Hans

Kunz Josef

Miesch Christian

Mörgeli Christoph

Müri Felix Nidegger Yves

Perrin Yvan

Pfister Theophil

Reimann Lukas

Reymond André

Rickli Natalie Simone

Rutschmann Hans

Schenk Simon

Scherer Marcel

Schibli Ernst Schlüer Ulrich

Schwander Pirmin

Stahl Jürg

von Siebenthal Erich

Wobmann Walter

Soggetti (in tedesco): Aiuto

junger Mensch Kriminalität Eltern Verantwortung strafrechtliche Verantwortlichkeit Gewalt
Sachbeschädigung Erziehung Jugendkriminalität

Ergänzende Erschliessung:

12;

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3062 – Mozione

Minorenni: arresto di fine settimana

Depositato da



Geissbühler Andrea
Martina

Data del deposito	09.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Sempre più giovani commettono reati ed è quindi necessario agire inasprendo il diritto penale minorile. Devono essere apportate modifiche che prevedano l'arresto di fine settimana analogamente al diritto tedesco.

Motivazione

L'arresto dei minorenni che commettono un reato è uno strumento del diritto penale minorile tedesco, che viene ordinato ed eseguito allo scopo di rendere il giovane reo profondamente cosciente del fatto che deve scontare l'ingiustizia commessa quando, da un lato, l'imposizione di regole educative fondamentali non basta e, dall'altro lato, non è (ancora) indicata una pena minorile. Questo tipo di arresto non ha gli effetti legali di una pena e non viene nemmeno sospeso con la condizionale.

L'arresto di minorenni può essere ordinato o inflitto come arresto nel tempo libero, arresto di breve o lunga durata - anche contemporaneamente: l'arresto nel tempo libero (detto anche "arresto di fine settimana") avviene nel tempo libero settimanale del giovane (di norma durante il fine settimana).

L'arresto di breve durata viene inflitto al posto dell'arresto nel tempo libero quando indicato dal punto di vista educativo, senza arrecare pregiudizio né alla formazione né all'attività lavorativa del giovane. Due giorni di arresto di breve durata corrispondono all'arresto nel tempo libero. L'arresto di lunga durata, misurato in giorni interi o in settimane, dura da un minimo di una settimana a un massimo di quattro settimane.

L'esecuzione dell'arresto di minorenni "mira a risvegliare l'amor proprio del giovane e renderlo profondamente cosciente del fatto che deve scontare l'ingiustizia commessa", "deve essere strutturato in modo educativo" e "deve aiutare il giovane a superare le difficoltà che hanno contribuito a fargli commettere il reato".

Parere del Consiglio federale del 28.04.2010

La presente mozione chiede di introdurre l'arresto di fine settimana quale ulteriore sanzione per i minori, prendendo a modello il diritto penale minorile tedesco (JGG).

Il sistema sanzionatorio del JGG contempla soltanto due misure educative (le norme di condotta e il sostegno educativo) e un'unica pena (la privazione della libertà). In via incidentale sono previsti i cosiddetti "mezzi correttivi" (l'ammonizione, l'imposizione di

condizioni e l'arresto di fine settimana). I mezzi correttivi sono disposti dal giudice se una pena non è necessaria, ma occorre risvegliare l'amor proprio del giovane e renderlo profondamente cosciente del fatto di dover scontare l'ingiustizia commessa (§ 13 JGG).

Il nuovo diritto penale minorile (DPMIn, RS 311.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, contiene invece una vasta gamma di misure protettive e di pene. Le misure protettive previste comprendono la sorveglianza, il sostegno esterno, il trattamento ambulatoriale e il collocamento, le possibili pene sono l'ammonizione, la prestazione personale, la multa o la privazione della libertà.

Il DPMIn si basa sul cosiddetto sistema dualistico-surrogatorio di pene e misure. Le misure protettive possono essere ordinate indipendentemente dal fatto che il minore abbia agito in modo colpevole (art. 10 cpv. 1 DPMIn). Se tuttavia il giovane ha agito in modo colpevole, l'autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o come unica conseguenza giuridica (art. 11 cpv. 1 DPMIn). Questo sistema consente di dosare la pena e la misura in funzione della situazione. Pertanto, non occorrono strumenti incidentali come i mezzi correttivi previsti dal JGG.

Nei casi passibili di arresto di fine settimana, secondo il DPMIn svizzero potrebbe essere inflitta, per esempio, una prestazione personale, non prevista dal JGG. Tale pena, che impone al minore di fornire una prestazione a favore della comunità e quindi costituisce anche una forma di riparazione, appare più appropriata rispetto all'arresto. Infatti, secondo il rapporto in materia di sicurezza stilato dal Governo tedesco nel 2006, il 70 per cento dei giovani che hanno scontato un arresto di fine settimana risultano recidivi. Per affrontare in modo mirato le circostanze che spingono i giovani a commettere reati, è possibile disporre - come unica sanzione o a complemento della pena - una vigilanza secondo l'articolo 12 DPMIn o un sostegno esterno secondo l'articolo 13 DPMIn.

Il DPMIn è sottoposto a valutazione in esecuzione del postulato Amherd 08.3377, "Valutazione del diritto penale minorile". In tale ambito si sta esaminando anche il sistema sanzionatorio. La Società svizzera di diritto penale minorile, che rappresenta gli operatori del settore del diritto penale minorile, ha sottoposto all'Ufficio federale di giustizia proposte tese ad adeguare il DPMIn, pur non avendo ancora chiesto di introdurre nuove sanzioni.

Proposta del Consiglio federale del 28.04.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (40)

Aebi Andreas Bigger Elmar Binder Max Borer Roland F. Brönnimann Andreas
Brunner Toni Büchel Roland Rino Dunant Jean Henri Estermann Yvette
Flückiger-Bäni Sylvia Föhn Peter Füglistaller Lieni Giezendanner Ulrich
Glauser-Zufferey Alice Gobbi Norman Graber Jean-Pierre Grin Jean-Pierre
Heer Alfred Hurter Thomas Joder Rudolf Killer Hans Kunz Josef
Miesch Christian Mörgeli Christoph Müri Felix Nidegger Yves Perrin Yvan
Pfister Theophil Reimann Lukas Reymond André Rickli Natalie Simone
Rutschmann Hans Schenk Simon Scherer Marcel Schibli Ernst Schlüer Ulrich
Schwander Pirmin Stahl Jürg von Siebenthal Erich Wobmann Walter

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[junger Mensch](#) [Kriminalität](#) [Jugendstrafrecht](#) [Inhaftierung](#) [Ersatzstrafe](#)

Ergänzende Erschliessung:

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)


© Il Parlamento svizzero / CH - 3003 Berna, Colofone, Note legali



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3094 – Postulato

Inasprire le pene per atti sessuali con minori

Depositato da	 Rickli Natalie Simone
Data del deposito	11.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di valutare misure appropriate per inasprire l'articolo 187 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), considerando in particolare i due approcci seguenti:

1. la soppressione delle pene pecuniarie con la condizionale: gli atti sessuali con minori secondo l'articolo 187 CP numeri 1 e 4 devono essere puniti con una pena detentiva fino a cinque rispettivamente tre anni o con una pena pecuniaria da scontare;
2. la creazione di una fattispecie qualificata per i recidivi gravi: in caso di recidiva il reo deve essere punito con una pena detentiva superiore a tre anni se la vittima non aveva ancora compiuto 12 anni al momento del reato.

Motivazione

Di recente è stato reso noto che il sottoufficiale M. W., nel frattempo licenziato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, è un reo recidivo, condannato per ripetuti atti sessuali con un minore. Al sottoufficiale è stata inflitta una pecuniaria pari a 100 aliquote giornaliere di 160 franchi, 80 delle quali con la condizionale. È incomprensibile che un reo che commette nuovamente atti sessuali con un minore se la cavi con una semplice pena pecuniaria, per di più in gran parte sospesa con la condizionale.

Numerosi pedofili condannati tornano liberi e molti di loro sono recidivi. Le pene inflitte per atti sessuali con minori sono troppo lievi e manifestamente poco deterrenti.

Parere del Consiglio federale del 12.05.2010

1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sta sottoponendo a verifica il nuovo sistema penale previsto dalla Parte generale del Codice penale svizzero (CP). Una volta stabiliti dettagliatamente i fatti, si esaminerà, e se necessario si modificherà, ogni pena, il suo campo d'applicazione, il tipo d'esecuzione e i suoi legami con le altre sanzioni. Questo vale in particolare per le pene detentive di breve durata, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità. Pertanto, si esaminerà anche in generale, e non soltanto in relazione a una singola fattispecie, se mantenere le pene pecuniarie con la condizionale. Nel corso dell'anno, il Consiglio federale avanzerà le prime proposte tese a colmare le lacune deplorate. Di conseguenza, il primo mandato conferito dal postulato è già in fase di attuazione.

2. Il CP prevede già una pena detentiva minima di tre anni per i reati seguenti: presa d'ostaggio qualificata, in cui l'autore minaccia di uccidere, ferire gravemente o trattare con crudeltà la vittima (art. 185 n. 2 CP), coazione sessuale o violenza carnale qualificata, in cui l'autore agisce con crudeltà (art. 189 e 190), incendio intenzionale qualificato, in cui l'autore mette scientemente in pericolo la vita e l'integrità di persone (art. 221 cpv. 2), nonché attentati qualificati contro l'indipendenza della Confederazione (art. 266 n. 2 CP). Il Consiglio federale ritiene che la pena minima proposta sia sproporzionata, soprattutto rispetto alla coazione sessuale o alla violenza carnale qualificata. Senza voler sminuire la gravità degli atti sessuali con minori, occorre considerare che essi possono includere anche un solo bacio sulla bocca. Una pena minima di tale entità limiterebbe in modo inadeguato il potere discrezionale del giudice, cui non sarebbe più consentito considerare in maniera appropriata tutti i fattori per la commisurazione della pena e quindi giudicare equamente ogni singolo caso.

Occorre infine rinviare al progetto di armonizzazione del quadro penale. In tale contesto il Consiglio federale sta verificando anche le pene comminate in caso di reati contro l'integrità sessuale. Sono parimenti valutate le corrispondenti disposizioni penali nel Codice penale militare. Il progetto non si propone tuttavia di inasprire generalmente le pene comminate, bensì intende garantire in ogni caso norme penali adeguate.

Proposta del Consiglio federale del 12.05.2010

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[sexuelle Gewalt](#) [Jugendschutz](#) [Strafe](#) [Kind](#) [Inhaftierung](#)

Ergänzende Erschliessung:

12

Competenza

[Dipartimento federale di giustizia e polizia](#)
(DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3109 – Mozione

Competenze più estese per il presidente della Confederazione

Depositato da	Gruppo liberale radicale
Portavoce	Fluri Kurt
Data del deposito	16.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Per rafforzare il Consiglio federale occorre ampliare le competenze del presidente della Confederazione. Il Consiglio federale deve chiedere la seguente modifica della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione:

Il presidente della Confederazione deve avere il diritto di coordinare le questioni procedurali e di impartire direttive ai suoi colleghi. Tale diritto può tuttavia essere esercitato soltanto per attuare una politica governativa strategica e non si applica a decisioni politiche materiali.

Motivazione

Il governo deve poter rendere la politica governativa strategica (art. 180 della Costituzione) prioritaria rispetto a quella dipartimentale, senza provocare un sovraccarico permanente di lavoro. Per migliorare la politica governativa strategica occorrono, da un lato, uno sgravio del Consiglio federale e, dall'altro, un'ulteriore estensione delle competenze del presidente della Confederazione. Quest'ultimo non deve soltanto stilare l'elenco delle trattande per le sedute del Consiglio federale, bensì poter coordinare determinati affari, anche imponendo ai suoi colleghi scadenze vincolanti, nonché eseguire e imporre il controllo degli affari. La facoltà di impartire direttive si propone di rendere più efficiente la procedura di definizione dell'agenda.

Siccome la politica d'informazione è strettamente correlata alla strategia governativa occorrerebbe inoltre verificare se subordinare integralmente la comunicazione al presidente della Confederazione.

Parere del Consiglio federale del 19.05.2010

In occasione degli incontri specifici tenutisi il 24 marzo e il 1° maggio 2010 il Consiglio federale ha discusso la riforma del governo, stabilendo importanti linee generali. In particolare si propone di consolidare la direzione collegiale anche strutturando chiaramente e ottimizzando ulteriormente le procedure all'interno del collegio. In particolare, si intende attribuire maggior peso al ruolo del presidente della Confederazione. A tale proposito il Consiglio federale è favorevole alla richiesta della mozione. Al momento non è però ancora stato deciso come attuare in dettaglio tale richiesta e se ciò comporterà una modifica della LOGA. Il Consiglio federale si esprimerà in merito nel suo messaggio aggiuntivo concernente la riforma del governo, che sottoporrà al Parlamento a giugno 2010.

Proposta del Consiglio federale del 19.05.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco):

Regierungspräsident/in

Leistungsauftrag

Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

Kompetenzregelung

04

Führung

Regierungspolitik

politische Planung

Regierungsreform

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia

(DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3110 – Mozione

Presidenza pluriennale della Confederazione

Depositato da	Gruppo liberale radicale
Portavoce	Fluri Kurt
Data del deposito	16.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Per rafforzare la presidenza della Confederazione, il Consiglio federale è incaricato di proporre la seguente modifica della Costituzione federale e della legge sul Parlamento:

La carica alla presidenza della Confederazione è esercitata per due anni. I partiti propongono un presidente della Confederazione; la rielezione è possibile.

Motivazione

Il fatto che il nostro Paese sia governato da un'autorità collegiale composta da sette membri rappresenta una caratteristica importante del principio della concordanza. Tuttavia, per consolidare il Consiglio federale e il nostro sistema, occorre rafforzare la presidenza della Confederazione. È fondamentale aumentare la capacità di azione del nostro governo e la concordanza, come chiesto pubblicamente con veemenza in particolare in relazione alla crisi economica. Il governo deve poter rendere la politica governativa strategica (art. 180 della Costituzione) prioritaria rispetto a quella dipartimentale senza essere permanentemente sovraccarico.

La proroga della durata della carica ad almeno due anni permetterebbe di conseguire il necessario consolidamento della presidenza della Confederazione, creando un presupposto importante per rendere prioritaria la politica governativa strategica.

Il Consiglio federale continuerà a decidere la ripartizione dei dipartimenti. Sarebbe tuttavia auspicabile che il presidente della Confederazione diriga il Dipartimento federale degli affari esteri. Ciò consentirebbe di dare ancora maggiore visibilità all'estero alla presidenza, il che è essenziale in un contesto sempre più globale ed europeo. Proprio perché al momento escludiamo un'adesione all'UE, la Svizzera dovrebbe essere organizzata in modo ottimale per la politica internazionale e la cura dei contatti.

Parere del Consiglio federale del 19.05.2010

In occasione degli incontri specifici tenutisi il 24 marzo e il 1° maggio 2010 il Consiglio federale ha discusso la riforma del governo, stabilendo importanti linee generali. In particolare, vorrebbe proporre al Parlamento una proroga a due anni del mandato del presidente della Confederazione. A tale proposito il Consiglio federale è favorevole alla richiesta della mozione. Tuttavia si è espresso contro la possibilità di rielezione. Entro giugno 2010 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento le sue proposte in un messaggio aggiuntivo concernente la riforma del governo.

Proposta del Consiglio federale del 19.05.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco):

Regierungspräsident/in Bundesratswahl Führung
Prioritätensetzung
 Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

Amtdauer
04

Regierungspolitik

internationale Zusammenarbeit

Regierungskompetenz

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3131 – Mozione

Inasprimento del diritto penale minorile

Depositato da



Fehr Hans

Data del deposito	16.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare quanto prima una modifica di legge tesa a inasprire il diritto penale minorile incentrata sui punti seguenti:

1. in caso di crimini gravi vanno generalmente inflitte pene senza la condizionale;
2. se è ordinata una misura (collocamento in un istituto) e il giovane reo non coopera, deve essere possibile eseguire la pena anche in una prigione;
3. la privazione massima di libertà, attualmente fissata a quattro anni, va aumentata sensibilmente;
4. in caso di reati particolarmente gravi, i giovani devono poter essere giudicati secondo il diritto penale degli adulti.

Motivazione

Ultimamente sono in aumento i reati gravi commessi da giovani, talvolta "per noia" o "per divertimento". Sempre più spesso è esercitata una violenza che rivela un'allarmante energia criminale dei giovani autori. In questi casi il diritto penale minorile deve intervenire in modo credibile, anche in vista di un effetto preventivo.

Il nostro diritto penale minorile non soddisfa tali requisiti. Sebbene sia in vigore appena dal 2007, necessita urgentemente di una revisione e risalta negativamente rispetto a quello applicato nei Paesi limitrofi. Distingue rigidamente tra rei con più o meno di 18 anni, senza considerare la gravità del reato e l'energia criminale impiegata. La privazione massima di libertà è pari a quattro anni, a fronte dei 10 anni in Germania. Inoltre, secondo la prassi corrente, talvolta sono inflitte pene con la condizionale, addirittura ridicole, anche in caso di reati violenti. Se tuttavia viene disposta la pena massima di quattro anni, di norma il giovane è rilasciato dopo aver scontato metà della pena.

Se è ordinato il collocamento in un istituto d'esecuzione, i giovani sono generalmente rilasciati molto prima di aver compiuto 22 anni, anche se secondo la legge potrebbero essere trattenuti fino a tale scadenza. I casi particolarmente gravi che fuggono dall'istituto e non si adeguano alla sua "strategia terapeutica" costituiscono problemi irrisolvibili per le autorità. In tali casi dovrà in futuro essere possibile eseguire la pena anche in una prigione. Inoltre bisogna smettere di infliggere insensatamente pene con la condizionale per i crimini più gravi.

In complesso, occorre inasprire il diritto penale minorile, fortemente incentrato sull'aspetto terapeutico della pena. L'"aspetto educativo della pena" non è più giustificato tenendo conto dell'allarmante energia criminale manifestata dai rei sempre più giovani, soprattutto da quelli provenienti da un contesto migratorio.

Parere del Consiglio federale del 26.05.2010

Il nuovo diritto penale minorile (DPMIn, RS 311.1) è valutato in esecuzione del postulato Amherd (08.3377, Valutazione del diritto penale minorile). In tale ambito si stanno esaminando anche l'efficacia del sistema sanzionatorio e gli eventuali inasprimenti necessari. Sarebbe pertanto prematuro adottare già ora la soluzione proposta nella mozione, avviando una relativa revisione di legge. Anche la Società svizzera di diritto penale minorile, l'associazione rappresentativa delle persone operanti nel settore del diritto penale minorile, ha sottoposto all'Ufficio federale di giustizia proposte tese ad adeguare il DPMIn, che andranno anch'esse esaminate. Verrà poi redatto un rapporto intermedio, la cui pubblicazione è prevista per l'autunno 2010 e sul quale il Consiglio federale si fonderà per determinare le misure da adottare.

È lecito dubitare che il DPMIn debba orientarsi al diritto penale minorile dei nostri Paesi limitrofi - in particolare al diritto penale minorile tedesco (JGG). Infatti, il JGG ha ad esempio un campo d'applicazione più ristretto rispetto al DPMIn, che è applicabile ai minori di 10-17 anni, mentre in Germania i minori devono rispondere dinanzi al giudice dei minorenni soltanto dai 14 ai 20 anni. Sulla scorta di raffronti tra diverse prassi sanzionatorie, in Germania si è inoltre giunti alla conclusione che le pene più severe non sono più efficaci nel prevenire le recidive rispetto alle sanzioni più miti (secondo rapporto periodico in materia di sicurezza stilato dal Governo tedesco nel 2006, pag. 640 seg.). Negli ultimi anni in Germania tale riscontro ha favorito uno sviluppo della politica criminale teso a sostituire le sanzioni più incisive con quelle meno incisive. Inoltre, in Germania ultimamente si sta cercando - soprattutto nel caso di giovani difficili - di ricorrere maggiormente non al diritto penale, bensì all'aiuto alla gioventù, incentrato sull'educazione.

In altri termini, ciò significa che attualmente la procedura penale minorile tedesca si sta orientando secondo i principi del sistema svizzero. Confrontando i dati di diversi Paesi europei relativi al tasso di recidiva in caso di pene detentive inflitte a minorenni si constata che la Svizzera figura in buona posizione.

Proposta del Consiglio federale del 26.05.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (103)

Aebi Andreas Amstutz Adrian Baader Caspar Baettig Dominique
Baumann J. Alexander Bigger Elmar Binder Max Bischof Pirmin Borer Roland F.
Bortoluzzi Toni Brönnimann Andreas Brunner Toni Brunschwig Graf Martine
Büchel Roland Rino Büchler Jakob Bugnon André Cassis Ignazio Cathomas Sep
Caviezel Tarzsius de Buman Dominique Dunant Jean Henri Egger-Wyss Esther
Engelberger Edi Estermann Yvette Favre Charles Favre Laurent Fiala Doris
Flückiger-Bäni Sylvia Fluri Kurt Föhn Peter Freysinger Oskar Füglistaller Lien
Geissbühler Andrea Martina Giezendanner Ulrich Glauser-Zufferey Alice
Glur Walter Gobbi Norman Graber Jean-Pierre Graf-Litscher Edith
Grin Jean-Pierre Gysin Hans Rudolf Häberli-Koller Brigitte Haller Vannini Ursula
Hany Urs Hassler Hansjörg Heer Alfred Hochreutener Norbert Humbel Ruth
Hurter Thomas Ineichen Otto Joder Rudolf Kaufmann Hans Killer Hans
Kleiner Marianne Kunz Josef Landolt Martin Leutenegger Filippo Loepfe Arthur
Lustenberger Ruedi Malama Peter Messmer Werner Miesch Christian
Moret Isabelle Mörgeli Christoph Müller Philipp Müller Thomas Müller Walter
Müri Felix Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan Perrinjaquet Sylvie
Pfister Gerhard Pfister Theophil Reimann Lukas Reymond André
Rickli Natalie Simone Rime Jean-François Roux Paul-André Ruey Claude
Rutschmann Hans Schenk Simon Scherer Marcel Schibli Ernst Schlüer Ulrich
Schmidt Roberto Schwander Pirmin Segmüller Pius Spuhler Peter Stahl Jürg
Stamm Luzi Theiler Georges Triponez Pierre Veillon Pierre-François
von Rotz Christoph von Siebenthal Erich Voruz Eric Walter Hansjörg
Wandfluh Hansruedi Wasserfallen Christian Wobmann Walter Zemp Markus
Zuppiger Bruno

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[Strafe](#) [Inhaftierung](#) [strafbare Handlung](#)
[Eindämmung der Kriminalität](#)

[Jugendstrafrecht](#)
Ergänzende Erschliessung:
[12](#)
[junger Mensch](#)

Competenza

[Dipartimento federale di giustizia e polizia](#)
(DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3162 – Postulato

Nuovo articolo sulla religione nella Costituzione federale

Depositato da	 Amacker-Amann Kathrin
Ripreso da	Ingold Maja
Data del deposito	17.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'introduzione di un nuovo articolo sulla religione nella Costituzione federale.

Per promuovere la convivenza pacifica e non discriminatoria dei diversi gruppi religiosi in Svizzera, occorre sostituire l'articolo 72 della Costituzione federale con un nuovo articolo sulla religione, che disciplini in maniera più esaustiva e vincolante la relazione tra le chiese e altre comunità religiose e lo Stato (con riserva della competenza dei cantoni).

Il nuovo articolo sulla religione deve formulare e precisare in maniera adeguata il concetto di libertà religiosa, anche per quanto concerne la costruzione di edifici religiosi. Tuttavia deve altresì sollecitare maggiormente le comunità religiose a rispettare e garantire i diritti fondamentali, a osservare l'ordinamento democratico e pluralistico della Svizzera, a mostrare tolleranza nei confronti di persone con un altro credo e a rendere trasparente la loro struttura. Infine, il nuovo articolo sulla religione deve obbligare la Confederazione e i cantoni a promuovere la tolleranza interreligiosa e a combattere l'estremismo religioso violento, evitando qualsiasi discriminazione tra le diverse comunità religiose.

Motivazione

L'approvazione da parte di popolo e cantoni dell'iniziativa popolare contro l'edificazione di minareti ha suscitato scalpore e preoccupazione considerevoli. Questa decisione inattesa e spettacolare indica che la convivenza dei diversi gruppi religiosi in Svizzera non è esente da problemi, suscitando paure e incertezze tra la popolazione. Nel contempo il divieto di costruire minareti è in contrasto con la libertà religiosa e il divieto di discriminazione, due cardini della Costituzione federale e del diritto internazionale pubblico. Appare pertanto opportuno affrontare i timori esistenti in un altro modo, in maniera non discriminatoria.

A tal fine si propone di modificare la Costituzione federale introducendo un nuovo articolo sulla religione che stabilisca quanto detto sopra. In tal modo si intende contribuire a rendere possibile una discussione aperta, diretta e senza discriminazioni dei problemi esistenti.

Parere del Consiglio federale del 26.05.2010

L'idea di iscrivere nella Costituzione un articolo sulla religione non è nuova. Dal 1999 al 2001 se ne è già discusso nell'ambito dei lavori preparatori per l'abrogazione dell'articolo

sulle diocesi. Tali discussioni non hanno tuttavia permesso di conseguire l'obiettivo perseguito. Da allora varie autorità religiose continuano a occuparsi della questione.

Il Consiglio federale è disposto a discutere dell'introduzione di un articolo sulla religione nella Costituzione federale. È cosciente che il disciplinamento delle relazioni istituzionali tra le comunità religiose compete ai cantoni. Negli ultimi anni è tuttavia emerso sempre più chiaramente che la concezione del XIX secolo, secondo cui la Confederazione si tiene completamente fuori dalle questioni che riguardano le relazioni tra le comunità religiose, lo Stato e la società, non è più al passo con i tempi. Lo dimostra la votazione del 29 novembre 2009, che ha comportato l'iscrizione di una disposizione di carattere religioso nella Costituzione federale. Sarebbe pertanto opportuno discutere di una norma costituzionale che consideri, nei suoi aspetti principali, l'importanza delle comunità religiose nella nostra società e le loro relazioni con lo Stato. Tuttavia tali discussioni non devono essere condotte in maniera precipitosa né essere ridotte alle questioni sollevate dal divieto di edificare minareti. Devono coinvolgere, in un processo a lungo termine, tutte le cerchie interessate, in particolare le due grandi chiese cristiane e le altre comunità religiose. Il Consiglio federale è disposto a partecipare a tali discussioni.

Proposta del Consiglio federale del 26.05.2010

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Documenti

[Bollettino ufficiale - verbali](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
18.06.2010	CN	Opposizione; discussione differita.
01.12.2010	CN	L'intervento viene ripreso dalla Signora Ingold.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (4)

[Donzé Walter](#) [Hany Urs](#) [Neiryck Jacques](#) [Segmüller Pius](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[Verfassungsartikel](#) [Religion](#) [Religionsfreiheit](#) [religiöse Gruppe](#) [Verantwortung](#) [Toleranz](#)
[Islam](#)

Ergänzende Erschliessung:

2831

Competenza


[Dipartimento federale di giustizia e polizia](#)
(DFGP)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3219 – Mozione

Responsabilità parentale congiunta

Depositato da	 Roth-Bernasconi Maria
Data del deposito	18.03.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una base legale per una convenzione parentale indipendente dallo stato civile, da depositare presso l'autorità tutoria in occasione della nascita del figlio.

Motivazione

L'introduzione dell'autorità parentale congiunta d'ufficio per i genitori non coniugati non contribuisce né a rafforzare l'uguaglianza né ad aumentare la responsabilità educativa dei padri. Il caso dei genitori coniugati che beneficiano legalmente dell'autorità parentale congiunta lo dimostra chiaramente: vari studi indicano che, sebbene sposati, i padri trascorrono solo poco tempo con i figli. Sono infatti numerose le donne sposate che hanno l'impressione di vivere in una famiglia monoparentale. Parimenti, nei casi di divorzio si constata spesso che il rapporto con il padre è purtroppo molto superficiale al momento della separazione.

Per questo motivo le misure non devono limitarsi ai casi di separazione, ma devono essere adottate anche per le famiglie in cui i genitori vivono insieme. L'autorità parentale congiunta esige infatti un'intesa minimale tra i genitori, punto su cui concordano anche i giudici.

Da tale constatazione è sorta la proposta di una convenzione parentale indipendente dallo stato civile, che dovrà diventare la pietra angolare dell'autorità parentale congiunta. Si tratta di un impegno congiunto incentrato sul bene del figlio e non di una regolamentazione della relazione di coppia dei genitori.

L'idea alla base della convenzione parentale è che i genitori, indipendentemente dallo stato civile, firmino insieme una convenzione che disciplina l'autorità parentale, nonché la custodia e il mantenimento del figlio sia durante la vita di coppia sia in caso di un'eventuale separazione. Questa convenzione parentale deve essere sottoscritta dinanzi alle autorità tutorie, come già previsto attualmente per i genitori non coniugati che richiedono l'autorità parentale congiunta (art. 133 cpv. 3 e 298a cpv. 1 CC).

Naturalmente le regole per la custodia, il mantenimento e il diritto di visita andranno comunque rinegoziate in caso di separazione, tenendo conto in particolare della nuova situazione personale dei genitori. La convenzione di base dovrà quindi fungere da linea guida permettendo di evitare o perlomeno di attenuare i conflitti.

Parere del Consiglio federale del 19.05.2010

Contraendo matrimonio, i coniugi si impegnano reciprocamente a "cooperare alla prosperità dell'unione e a provvedere in comune ai bisogni della prole" (art. 159 cpv. 2 CC). Dall'entrata in vigore di questa disposizione, il 1° gennaio 1988, la legge rinuncia dunque scientemente ad attribuire al padre o alla madre determinati ruoli. I genitori non sono nemmeno tenuti ad accordarsi su una tale suddivisione dei ruoli, sancendo (per iscritto) l'intesa trovata.

Per il Consiglio federale tale regime si è dimostrato efficace. A suo avviso, la convenzione parentale chiesta dalla mozione non comporta dunque alcun valore aggiunto. Rischia piuttosto di cagionare un dispendio amministrativo, in particolare perché tale convenzione parentale andrebbe conclusa dinanzi all'autorità tutoria. Nel contempo, ciò significa anche che il Consiglio federale non ritiene che una convenzione parentale sarebbe in grado di evitare conflitti futuri o di risolverli più facilmente. Anzi, è molto probabile che una convenzione parentale conclusa in tempi sereni sia destinata a fallire in caso di conflitto. Per lo stesso motivo anche una convenzione di divorzio non può essere stipulata preventivamente, bensì sempre soltanto in vista del divorzio concreto (art. 140 cpv. 2 CC).

Peraltro, anche il Consiglio federale è dell'avviso che l'autorità parentale (congiunta) non possa garantire che entrambi i genitori si occupino effettivamente dei figli nella misura auspicata. Sostiene inoltre quanto richiesto nella mozione, ritenendo che le questioni riguardanti l'autorità parentale andrebbero affrontate, per quanto possibile, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Pertanto, sottoporrà al Parlamento un corrispondente messaggio ancora nel corso di quest'anno.

Proposta del Consiglio federale del 19.05.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (9)

Carobbio Guscetti Marina Goll Christine Kiener Nellen Margret Pedrina Fabio
Schenker Silvia Stump Doris Thanei Anita Tschümperlin Andy Voruz Eric
Soggetti (in tedesco): Aiuto

elterliche Sorge Konkubinats Erziehung Vertrag des Privatrechts Eltern

Ergänzende Erschliessung:

28

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)


Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3381 – Postulato

Verifica del divieto di prostituirsi per strada

Depositato da	 Flückiger-Bäni Sylvia
Data del deposito	08.06.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è pregato di verificare l'adozione di un divieto di prostituirsi per strada come misura contro i problemi connessi a tale forma di prostituzione (prostituzione minorile, prostituzione senza permesso di lavoro, aumento dei rischi per la salute).

Motivazione

Dall'introduzione della libera circolazione delle persone e l'allentamento dei requisiti d'entrata in seguito all'adesione a Schengen, in Svizzera la prostituzione per strada è diventata uno dei settori lavorativi preferiti dalle persone provenienti dall'area UE. Di conseguenza è aumentato il numero di prostitute che lavorano per strada con relative ripercussioni sui prezzi e sulla salute delle prostitute. In alcuni casi le città non sono più in grado di imporre le limitazioni spaziali previste e la prostituzione per strada si estende a zone in cui i residenti e i passanti sono sempre più disturbati dal rumore delle auto e dall'attività in sé. Vietando la prostituzione per strada si potrebbe arginare questo sviluppo e sostenere le forze dell'ordine nei loro sforzi. L'attuale discussione in merito alla punibilità della prostituzione minorile è inutile se è praticamente impossibile effettuare controlli a causa dell'estensione della prostituzione per strada. Se la prostituzione fosse permessa soltanto in locali specifici, l'attività di controllo sarebbe più facile e sarebbe più semplice denunciare le prostitute occasionali provenienti dall'UE che lavorano in nero, nonché le prostitute minorenni e i loro protettori.

Parere del Consiglio federale del 01.09.2010

L'esercizio della prostituzione è disciplinato dal diritto cantonale. Per contro, gli abusi penalmente rilevanti nell'ambito della prostituzione sono disciplinati dal diritto penale in materia sessuale e dal divieto penale della tratta di esseri umani (cfr. art. 182, 188, 195 e 199 del Codice penale svizzero). Sul piano giuridico non sarebbe a priori escluso che la Confederazione vieti di prostituirsi per strada in Svizzera (cfr. art. 95 cpv. 1 Costituzione federale). Tuttavia, un tale disciplinamento dovrebbe rispettare la libertà economica nell'ambito della gendarmeria territoriale. Siccome la prostituzione da marciapiede costituisce un tema a carattere prettamente locale e i vari cantoni conoscono situazioni assai disparate, non appare né necessario né opportuno emanare un divieto federale. I cantoni possono reagire meglio alle peculiarità locali, per esempio limitando la prostituzione da marciapiede a determinate zone oppure inasprendo o adeguando i controlli. Corrispondenti disposizioni legali sono previste in numerosi cantoni e alcuni, come per esempio il cantone di Zurigo, stanno procedendo a una revisione delle norme

esistenti in materia. Peraltro, un divieto generale non farebbe che aggravare i problemi correlati a questo tipo di prostituzione, quali la mancanza di sicurezza e i rischi per la salute. Il ripiego su zone illegali difficilmente accessibili comporta, da un lato, più criminalità e più abusi da parte degli ambienti legati alla prostituzione e, dall'altro, ostacola i controlli della polizia nonché l'aiuto e l'assistenza alle prostitute. Per quanto riguarda la prostituzione minorile, firmando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, la Svizzera ha manifestato l'intenzione di rendere in futuro punibile il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni.

Proposta del Consiglio federale del 01.09.2010

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (31)

Aebi Andreas Amstutz Adrian Baettig Dominique Bigger Elmar Binder Max
Brönnimann Andreas Bugnon André Dunant Jean Henri Estermann Yvette
Fehr Hans Füglistaller Lieni Geissbühler Andrea Martina Glauser-Zufferey Alice
Glur Walter Graber Jean-Pierre Grin Jean-Pierre Hurter Thomas Joder Rudolf
Kaufmann Hans Killer Hans Nidegger Yves Pfister Theophil Reimann Lukas
Reymond André Rime Jean-François Schenk Simon Schlüer Ulrich
Schwander Pirmin von Rotz Christoph von Siebenthal Erich Zuppiger Bruno
Soggetti (in tedesco): Aiuto

Prostitution Jugendschutz Minderjährigkeit Gesundheitsrisiko strafbare Handlung

Ergänzende Erschliessung:

12;28

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3386 – Mozione

Includere anche i coltelli da cucina nella legge sulle armi

Depositato da



Zisyadis Josef

Ripreso da

Leuenberger Ueli

Data del deposito

08.06.2010

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato attuale

Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre urgentemente al Parlamento una modifica della legge sulle armi, in base alla quale gli oggetti pericolosi non considerati come armi siano inclusi nell'elenco esaustivo ed esclusivo previsto dalla legge.

Nell'elenco devono essere inseriti i coltelli o qualsiasi oggetto che possa arrecare danno all'integrità fisica, in particolare gli oggetti appuntiti, taglienti, contundenti, esplosivi o rilascianti sostanze.

Il reato commesso volontariamente servendosi di tali oggetti potrà essere punito con una pena privativa della libertà o con una pena pecuniaria e ovviamente provocherà il sequestro dell'oggetto.

Motivazione

L'attuale legge permette già di sequestrare oggetti cosiddetti pericolosi, ma non consente alle autorità comunali e cantonali di infliggere sanzioni penali.

È appurato che negli ultimi anni i comuni coltelli sono stati utilizzati per commettere la maggior parte delle aggressioni all'arma bianca. È quindi auspicabile adottare disposizioni legali che permettano alla polizia di intervenire contro i futuri autori, con un conseguente effetto preventivo per la popolazione.

Parere del Consiglio federale del 01.09.2010

Nell'ambito della revisione "nazionale" della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54; RU 2008 5499), nella normativa è stata inserita la nozione di "oggetti pericolosi". Rientrano in tale categoria gli oggetti adatti a minacciare o a ferire persone, come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi. È vietato portare oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico e portarli con sé in un veicolo se non si può rendere verosimile che il porto sia giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi al loro scopo o se essi suscitano l'impressione che possano essere usati in modo abusivo. L'autorità competente può sequestrare in via preventiva gli oggetti pericolosi portati abusivamente e, in caso di rischio di utilizzo abusivo, anche confiscarli definitivamente. Vista la varietà degli oggetti che possono essere utilizzati in modo abusivo come armi contundenti, da taglio o da punta, si è rinunciato ad allestire un elenco esaustivo.

Contrariamente al porto illecito d'armi, l'inosservanza del divieto di portare oggetti pericolosi non è soggetta a sanzioni penali. Questa differenza è giustificata da diversi motivi: gli oggetti in questione sono infatti oggetti comuni che non sono destinati a essere utilizzati come arma. Non esiste inoltre un permesso al porto "lecito" di oggetti pericolosi che abbia funzione analoga al permesso di porto d'armi, il quale autorizza a trasportare o a portare armi in luoghi accessibili al pubblico. Il sequestro di oggetti pericolosi eseguito in adempimento dei compiti di polizia di sicurezza consente all'autorità competente di garantire in modo preventivo che tali oggetti non vengano utilizzati abusivamente come armi. Per valutare se il porto di un oggetto potenzialmente pericoloso sia abusivo, l'onere della prova incombe a entrambe le parti. Nel caso concreto, chi porta con sé un oggetto pericoloso deve rendere verosimile che ha un motivo legittimo per portare l'oggetto in questione o che esso si trova nella sua vettura per uno scopo legittimo. Il personale doganale o di polizia addetto al controllo deve invece essere in grado di spiegare perché ritiene abusivo il porto o il trasporto di tale oggetto. Nell'ambito di un procedimento penale, l'autorità di perseguimento penale deve tuttavia dimostrare che l'indagato abbia agito in modo intenzionale. Nel caso del porto abusivo di oggetti pericolosi è difficile stabilire la dolo della azione. Se un oggetto pericoloso è effettivamente utilizzato come arma, tale uso è punibile in virtù del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0, in particolare reati contro la vita e l'integrità della persona). Questa misura, in aggiunta al sequestro preventivo previsto dalla legge, è ritenuta sufficiente.

Proposta del Consiglio federale del 01.09.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
05.12.2011	CN	L'intervento viene ripreso dal Signore Leuenberger Ueli.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (6)

Leuenberger Ueli Lumengo Ricardo Maire Jacques-André Marra Ada
Rennwald Jean-Claude Voruz Eric

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[Waffenbesitz](#) [dual use-Güter](#) [strafbare Handlung](#) [Eindämmung der Kriminalität](#)

Ergänzende Erschliessung:

12

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3400 – Mozione

Procedimento penale e civile contro i responsabili di UBS

Depositato da	Gruppo PCD-PEV-glp
Portavoce	de Buman Dominique
Data del deposito	09.06.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di vagliare la possibilità che la Confederazione o i suoi organi che dispongono di una personalità giuridica possano avviare, in qualità di azionari o investitori, un procedimento penale e civile contro i responsabili del consiglio d'amministrazione e della direzione di UBS, nonché eventualmente della società di revisione.

Motivazione

La Confederazione è l'autorità più indicata per avviare procedimenti penali e civili contro i responsabili del consiglio d'amministrazione e della direzione di UBS, nonché eventualmente della società di revisione. Si tratta di svolgere le indagini preliminari e di riunire le condizioni per i procedimenti.

Parere del Consiglio federale del 18.08.2010

Nel loro rapporto del 30 maggio 2010 concernente le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti, le Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno formulato varie raccomandazioni all'indirizzo degli attori interessati. Nella raccomandazione 19 punto 3 del rapporto, il Consiglio federale è stato infatti esplicitamente invitato a provvedere o a creare le condizioni affinché la Confederazione, ossia i suoi organi dotati di personalità giuridica autonoma, possa, in qualità di azionista e alla stregua di altri gruppi di azionisti, intentare un'azione penale o civile (di responsabilità) contro gli amministratori e i dirigenti responsabili e, eventualmente, contro l'organo di revisione. A tal fine, la Confederazione si dovrebbe assumere i rischi processuali e le spese procedurali (spese giudiziarie e onorari degli avvocati).

Il Consiglio federale dovrà discutere dell'ulteriore modo di procedere in merito alla raccomandazione della CdG e prendere una decisione. I servizi incaricati stanno attualmente elaborando le necessarie basi decisionali.

La mozione presentata il 9 giugno 2010 riprende parte del contenuto delle richieste formulate dalle CdG e anticipa la risposta ufficiale del Consiglio federale alla raccomandazione 19 punto 3.

Proposta del Consiglio federale del 18.08.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria
Consiglio nazionale

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[Grossbank USA Aktionär/in](#) [Gerichtsverfahren](#)
[gerichtliche Untersuchung](#) [Unternehmensleitung](#) [Buchprüfung](#)

Ergänzende Erschliessung:
24;12

Competenza

[Dipartimento federale di giustizia e polizia](#)
(DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)

© Il Parlamento svizzero / CH - 3003 Berna, Colofone, Note legali



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3426 – Mozione

Apparecchi automatici per le lotterie soltanto nei casinò

Depositato da



Ingold Maja

Data del deposito	14.06.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere le leggi interessate prevedendo di sottoporre gli apparecchi automatici per le lotterie (Tactilo, Touchlot, ecc.) alla legge sulle case da gioco e quindi di autorizzarli soltanto nei casinò concessionari.

Motivazione

I giocatori non possono distinguere esteriormente le lotterie elettroniche e gli apparecchi automatici per le lotterie (Tactilo, Touchlot, ecc.) attualmente offerti dagli apparecchi automatici da gioco che, visto il loro elevato pericolo di sviluppo di dipendenza, possono essere installati soltanto nei casinò. La legge sulle case da gioco esige inoltre misure sociali, che non possono essere applicate efficacemente in caso di apparecchi automatici per le lotterie facilmente accessibili nei bar. Se bandisce gli apparecchi automatici da gioco dai locali pubblici, ma permette alle società di lotterie di installare apparecchi automatici per le lotterie nei medesimi locali, il legislatore viola il principio della parità di trattamento. La mozione propone pertanto di sottoporre anche tutti gli apparecchi automatici per le lotterie (come Tactilo, Touchlot, ecc.) alla legge sulle case da gioco.

Per i giocatori non vi è alcuna differenza tra gli apparecchi automatici per le lotterie e quelli da gioco. Entrambi sono caratterizzati dalla possibilità di ripetere il gioco e pertanto inducono i giocatori rapidamente e senza limiti all'eccesso, favorendo la dipendenza dal gioco. Esperti quali lo psichiatra zurighese Mario Gmür li definiscono come un gioco nonstop rovinoso, con un elevato potenziale di dipendenza. L'attrattiva di tali apparecchi automatici è dimostrata dal prodotto lordo dei giochi: nel 2008 i 700 apparecchi Tactilo gestiti dalla Loterie Romande hanno fatto registrare un prodotto lordo dei giochi pari a 107,1 milioni di franchi (risultato record). Ciò corrisponde a un prodotto lordo dei giochi di 419 franchi al giorno per apparecchio. Da notare che le vincite versate ai giocatori sono già dedotte dal prodotto lordo dei giochi!

La dipendenza dal gioco non è una questione di poco conto. Comporta conseguenze gravi per gli interessati, che si rovinano la vita e perdono qualsiasi autostima. Spesso sono coinvolti anche i familiari. Al più tardi quando lo Stato si ritrova con tasse non pagate o quando è richiesto l'aiuto sociale, la collettività ci perde anche sul piano finanziario.

Parere del Consiglio federale del 01.09.2010

La questione se gli apparecchi automatici per le lotterie come Tactilo o Touchlot sottostanno alla legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da

gioco (Legge sulle case da gioco; RS 935.52) è controversa. La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) sono del parere che tali apparecchi automatici, per come funzionano attualmente, non possano essere gestiti al di fuori delle case da gioco concessionarie. Il 21 dicembre 2006, la CFCG ha peraltro emanato una decisione che vieta la gestione di tali apparecchi automatici al di fuori dei casinò. Tale decisione è stata annullata dal Tribunale amministrativo federale; su ricorso della CFCG, il Tribunale federale dovrà pronunciarsi in merito alla questione.

Attualmente il Consiglio federale sta preparando il messaggio sull'iniziativa popolare "Per giochi in denaro al servizio del bene comune". Nella misura in cui l'iniziativa popolare potrebbe fornire lo spunto per una revisione della legge sulle case da gioco e della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51), a questo stadio dei lavori è importante mantenere un margine di manovra sufficiente per disciplinare tale ambito in maniera globale e trovare così soluzioni coerenti e durature, sempre tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e delle abitudini di gioco (in particolare su Internet). Sotto questo punto di vista, il Consiglio federale non ritiene opportuno prendere di mira un gioco in particolare.

Proposta del Consiglio federale del 01.09.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (1)

[Donzé Walter](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[Glücksspiel](#) [Spielautomat](#) [Spielunternehmen](#) [Sucht](#) [Bewilligung](#) [Suchtprävention](#)

Ergänzende Erschliessung:

28;2841

Competenza

[Dipartimento federale di giustizia e polizia](#)
(DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaeft](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3434 – Mozione

Diritto penale: punire più severamente la violenza

Depositato da



Hochreutener
Norbert

Ripreso da

Glanzmann-Hunkeler Ida

Data del deposito

15.06.2010

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato attuale

Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una revisione delle disposizioni penali sulle lesioni personali e in particolare dell'articolo 123 della Codice penale (CP). La revisione dovrà sanzionare efficacemente la violenza prima che causi la morte della vittima o le arrechi danni fisici permanenti. In particolare occorre esaminare un inasprimento delle pene minime, possibilmente correlato alla creazione di nuove fattispecie qualificate, nell'ambito delle lesioni semplici.

Motivazione

Sono sempre più numerosi i casi in cui persone vengono picchiate brutalmente da gruppi di giovani. Sovente tali atti non sono tali da rientrare nella fattispecie delle lesioni gravi o da poter essere qualificati secondo l'articolo 123 capoverso 2 CP. Tuttavia il comportamento degli autori degenera facilmente e crea una sottocultura nella quale questi atti sono considerati reati di poco conto o passatempo.

Per permettere alle persone di spostarsi senza paura nei luoghi pubblici anche di sera e soprattutto nel fine settimana e impedire una progressiva escalation degli attacchi occorre segnalare inequivocabilmente, con un intervento chiaro e incisivo del diritto penale ai sensi della prevenzione speciale e generale, che gli autori di tali atti si vedranno infliggere sanzioni immediate severe e incisive anche se le vittime non hanno subito danni permanenti.

Le pene minime svolgono un ruolo importante. Deve essere chiaro che la violenza brutale costituisce il superamento di una soglia sanzionato in ogni caso. Siccome la gamma dei reati che rientrano nell'articolo 123 CP è molto ampia, occorre esaminare molto seriamente la creazione di nuove fattispecie qualificate. C'è una differenza se la violenza potrebbe cagionare solo alcuni ematomi oppure costringere la vittima a trascorrere diverse settimane in ospedale.

Parere del Consiglio federale del 01.09.2010

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il numero crescente di casi, riportati dai media, di passanti picchiati senza motivo in luoghi pubblici suscitano un sentimento di insicurezza nella popolazione. Ovviamente gli autori di tale violenza devono essere chiamati a rispondere dei loro atti ed essere puniti secondo la loro colpa.

Tuttavia, il Consiglio federale non ritiene necessario creare nuove fattispecie qualificate, come proposto dall'autore della mozione. L'attuale distinzione tra vie di fatto (art. 126 CP), lesioni semplici (art. 123 CP) e lesioni gravi (art. 122 CP) permette di coprire tutti i reati di lesione commessi intenzionalmente. All'atto pratico può già risultare difficile distinguere tra una via di fatto e una lesione semplice o tra una lesione semplice e una grave. Un'ulteriore suddivisione sarebbe dunque poco appropriata.

Le pene comminate in caso di lesioni semplici, ossia una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, consentono ai giudici di infliggere una pena adeguata alla gravità della lesione e ad altre circostanze. Spetta ai giudici applicare le pene previste. Inoltre, se dalla procedura probatoria risulta che la vittima ha subito una lesione personale semplice, ma l'autore ha voluto o accettato il rischio di una lesione grave o addirittura di un omicidio intenzionale, egli è condannato per lesioni gravi o tentato omicidio intenzionale e può dunque subire una pena più severa.

Nella mozione si critica che un reo non è punito abbastanza severamente se ha cagionato una lesione semplice secondo l'articolo 123 numero 1 CP, ma il suo comportamento avrebbe facilmente potuto comportare una lesione grave oppure non ha prodotto una lesione grave per puro caso. Si chiede pertanto di punire anche il fatto di mettere in pericolo in maniera colposa l'integrità fisica. Tuttavia, questo tipo di reati costituisce un'eccezione nel diritto penale. Sono infatti difficili da definire sul piano tecnico-legislativo. Pertanto, il comportamento colposo è di norma punibile soltanto se provoca il verificarsi di un determinato evento. A parere del Consiglio federale occorre quindi rinunciare ad attuare quanto chiesto dalla mozione. Tuttavia, chi danneggia un altro in maniera colposa nel corpo o nella salute è passibile di pena secondo l'articolo 125 CP (lesioni colpose) o 117 CP (omicidio colposo).

Si rinvia infine al progetto di armonizzazione delle pene. In tale contesto il Consiglio federale sta esaminando anche le pene comminate per reati contro la vita o l'integrità personale. Vengono altresì esaminate le corrispondenti disposizioni penali del Codice penale militare.

Proposta del Consiglio federale del 01.09.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
07.12.2011	CN	L'intervento viene ripreso dal Signora Glanzmann.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (18)

Amherd Viola Bader Elvira Barthassat Luc Böhler Jakob Cathomas Sep
Darbellay Christophe Egger-Wyss Esther Häberli-Koller Brigitte Hany Urs
Humbel Ruth Loepfe Arthur Lustenberger Ruedi Müller Thomas Pfister Gerhard
Riklin Kathy Schmidt Roberto Sigmüller Pius Zemp Markus

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[Gewalt](#) [Körperverletzung](#) [Strafe](#) [junger Mensch](#) [Verbrechen gegen Personen](#)
[Jugendkriminalität](#)

Ergänzende Erschliessung:

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > [Geschaeft](#)


© Il Parlamento svizzero / CH - 3003 Berna, Colofone, Note legali



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3435 – Mozione

Strumenti incisivi contro i teppisti e i vandali

Depositato da	 Hochreutener Norbert
Ripreso da	Amherd Viola
Data del deposito	15.06.2010
Depositato in	Consiglio nazionale
Stato attuale	Non ancora trattato

Testo depositato

Il diritto penale svizzero prevede la fattispecie della sommossa (art. 260 CP) quale strumento specifico per combattere i tumulti. L'esperienza mostra manifestamente che tale disposizione non è sufficiente. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di:

1. presentare al Parlamento un rapporto che illustri come e quanto spesso è applicato l'articolo 260 CP e perché non risulta particolarmente efficace;
2. sottoporre al Parlamento proposte di modifica o integrazione tese a rendere più efficace l'articolo 260 CP.

Motivazione

I tafferugli in occasione di importanti eventi o manifestazioni politiche pongono due problemi:

1. l'azione della polizia contro i violenti è ostacolata dalla presenza di persone estranee ai fatti. Le forze dell'ordine non possono utilizzare al meglio i loro mezzi, perché non devono né danneggiare né provocare le persone non coinvolte;
2. è molto difficile attribuire a singole persone determinati reati contro persone o oggetti.

L'articolo 260 CP deve ovviare a tale problema rendendo punibile la permanenza tra la folla violenta nonostante l'esortazione ad allontanarsi da parte dell'autorità. Tuttavia è evidente che al momento l'attuale articolo 260 CP non è sufficiente. Sebbene molti tumulti siano prevedibili, si ripetano e spesso i loro protagonisti e sobillatori siano sempre le stesse persone, non si riesce a risolvere il problema.

Ciò sarebbe tuttavia importante soprattutto per due motivi:

1. tali eventi impegnano forze di polizia urgentemente necessarie in altri luoghi;
2. i tumulti minano il rispetto del diritto e della legge, soprattutto se i partecipanti restano impuniti o se la cavano con sanzioni insignificanti.

Pertanto urge esaminare con senso critico l'efficacia degli strumenti di diritto penale e adottare provvedimenti che si orientano alla politica di lotta contro la criminalità.

Parere del Consiglio federale del 01.09.2010

Il Consiglio federale è disposto, in collaborazione con i cantoni e le autorità di perseguimento penale, a verificare l'efficacia dell'articolo 260 CP in un rapporto all'attenzione del Parlamento, che indichi se e come vada modificato o integrato tale articolo per aumentarne l'efficienza.

Proposta del Consiglio federale del 01.09.2010

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Documenti

[Bollettino ufficiale - verbali](#)

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
01.10.2010	CN	Opposizione; discussione differita.
07.12.2011	CN	L'intervento viene ripreso dal Signora Amherd.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (18)

[Amherd Viola](#) [Bader Elvira](#) [Barthassat Luc](#) [Büchler Jakob](#) [Cathomas Sep](#)
[Darbellay Christophe](#) [Egger-Wyss Esther](#) [Häberli-Koller Brigitte](#) [Hany Urs](#)
[Humbel Ruth](#) [Loepfe Arthur](#) [Lustenberger Ruedi](#) [Müller Thomas](#) [Pfister Gerhard](#)
[Riklin Kathy](#) [Schmidt Roberto](#) [Segmüller Pius](#) [Zemp Markus](#)

Soggetti (in tedesco): [Aiuto](#)

[öffentliche Ordnung](#) [Sachbeschädigung](#) [Auslegung des Rechts](#) [Gesetzesevaluation](#) [Polizei](#)

Ergänzende Erschliessung:

09;12

Competenza

[Dipartimento federale di giustizia e polizia](#)
(DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)



Curia Vista - Atti parlamentari

10.3436 – Mozione

Coppie omosessuali. Adozione dei figliastri

Depositato da



Fehr Mario

Ripreso da

Galladé Chantal

Data del deposito

15.06.2010

Depositato in

Consiglio nazionale

Stato attuale

Non ancora trattato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali che permettano alle donne e agli uomini omosessuali in unione domestica registrata di adottare il figlio del partner. Le condizioni vanno disciplinate analogamente a quelle previste dagli articoli 284 segg. del Codice civile. L'articolo 28 della legge sull'unione domestica registrata va completato di conseguenza.

Motivazione

La legge sull'unione domestica registrata è stata adottata nel 2004. Da allora nella società sempre più persone ritengono che nelle situazioni sopraccitate la possibilità di adozione da parte del partner sia chiaramente più nell'interesse del bambino rispetto all'attuale divieto.

Parere del Consiglio federale del 08.09.2010

La legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD; RS 211.231) è stata adottata dal Parlamento il 18 giugno 2004. Siccome il referendum lanciato non è riuscito, la legge ha potuto entrare in vigore il 1° gennaio 2007. Come illustrato nella risposta alla mozione Prelicz-Huber 10.3444, "Abrogazione del divieto d'adozione per le persone in unione domestica registrata", anch'essa presentata il 15 giugno 2010, il Consiglio federale nutre comprensione per quanto chiesto dalla mozione. D'altro canto è convinto che la LUD sia stata accolta a larga maggioranza anche perché elimina la discriminazione delle persone omosessuali senza permettere alle coppie in unione registrata di adottare un bambino (e di ricorrere alla medicina procreazione assistita). Lo stesso vale per l'adozione di figliastri. Alla luce della situazione, il Consiglio non ritiene attualmente opportuno rivedere l'articolo 28 LUD.

Proposta del Consiglio federale del 08.09.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Cronologia / verbali

Data	Consiglio	
08.12.2011	CN	L'intervento viene ripreso dal Signora Galladé.

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

Cofirmatari (67)

Allemann Evi Aubert Josiane Bänziger Marlies Bäumle Martin Birrer-Heimo Prisca
Brélaz Daniel Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max
Fässler-Osterwalder Hildegard Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Frösch Therese
Galladé Chantal Gilli Yvonne Girod Bastien Goll Christine Graf Maya
Graf-Litscher Edith Gross Andreas Hämmerle Andrea Heim Bea Hodgers Antonio
Ineichen Otto Jans Beat John-Calame Francine Jositsch Daniel
Kiener Nellen Margret Kleiner Marianne Lachenmeier-Thüring Anita Lang Josef
Leuenberger Ueli Leutenegger Oberholzer Susanne Levrat Christian
Lumengo Ricardo Maire Jacques-André Malama Peter Markwalder Christa
Marra Ada Moser Tiana Angelina Müller Geri Nordmann Roger Nussbaumer Eric
Pedrina Fabio Prelicz-Huber Katharina Rechsteiner Paul Rennwald Jean-Claude
Rielle Jean-Charles Rossini Stéphane Roth-Bernasconi Maria Schelbert Louis
Schenker Silvia Sommaruga Carlo Steiert Jean-François Stöckli Hans
Stump Doris Teuscher Franziska Thanei Anita Thorens Goumaz Adèle
Tschümperlin Andy van Singer Christian Vischer Daniel von Graffenried Alec
Voruz Eric Weber-Gobet Marie-Thérèse Wyss Brigit Wyss Ursula Zisyadis Josef

Soggetti (in tedesco): Aiuto

Adoption gleichgeschlechtliches Paar adoptiertes Kind Sorgerecht Kind
sexuelle Minderheit

Ergänzende Erschliessung:

28

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)

Vi trovate qui: [Il Parlamento svizzero](#) > [Ricerca](#) > [Geschaefte](#)